



Decisione/0478/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4304/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4304/TFNSVE/2025-2026, 4304 - Ricorso proposto dalla società ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (matricola 943366) contro la società F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. (matricola 940889) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi al calciatore SPADARO MICHELE ENRICO (matricola 3008633),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Si è costituita ritualmente la società controparte FC Trapani 1905 srl chiedendo il rigetto della richiesta per intercorsa liberatoria inter partes che allega alla memoria difensiva.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la ritualità della liberatoria prodotta in atti dalla società resistente e trasmessa alla Commissione Premi in data 3 agosto 2024;
delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai